

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1180/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	1
Regolamento (CEE) n. 1181/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	3
Regolamento (CEE) n. 1182/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele .....	5
Regolamento (CEE) n. 1183/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano .....	7
Regolamento (CEE) n. 1184/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco .....	10
Regolamento (CEE) n. 1185/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 .....	12
Regolamento (CEE) n. 1186/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	15
Regolamento (CEE) n. 1187/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	17
Regolamento (CEE) n. 1188/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (escluse le isole Canarie) .....	19
Regolamento (CEE) n. 1189/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 935/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro .....	20

1

*(segue)*

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 1190/89 della Commissione, del 2 maggio 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1057/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie ..... 21

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione :

89/300/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1989, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il finanziamento di un programma nazionale di interesse comunitario nel quadro del Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia (Italia)** 22

89/301/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1989, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il finanziamento di un programma nazionale di interesse comunitario nel quadro del Programma integrato mediterraneo per la regione Campania (Italia)** ..... 25

89/302/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 1989, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il finanziamento di un programma nazionale di interesse comunitario nel quadro del Programma integrato mediterraneo per la regione Sicilia (Italia)** 27

89/303/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 20 aprile 1989, relativa alla sorveglianza nella Comunità sulle esportazioni di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi** ..... 29

89/304/CEE :

- \* **Decisione della Commissione, del 20 aprile 1989, relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nei Paesi Bassi, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio** ..... 30

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/89 DELLA COMMISSIONE**

del 2 maggio 1989

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 aprile 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 2 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	25,25	128,35
0712 90 19	25,25	128,35
1001 10 10	59,60	190,64 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	59,60	190,64 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	35,73	121,41
1001 90 99	35,73	121,41
1002 00 00	63,32	123,47 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	53,90	122,72
1003 00 90	53,90	122,72
1004 00 10	44,96	90,50
1004 00 90	44,96	90,50
1005 10 90	25,25	128,35 <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup>
1005 90 00	25,25	128,35 <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup>
1007 00 90	48,56	141,85 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	53,90	25,55
1008 20 00	53,90	16,23 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	53,90	0,00 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	53,90	0,00
1101 00 00	64,72	184,67
1102 10 00	103,35	187,56
1103 11 10	106,02	309,13
1103 11 90	68,09	197,63

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1181/89 DELLA COMMISSIONE**

**del 2 maggio 1989**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 aprile 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2.*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 maggio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8
0709 90 60	0	0	0	0,93
0712 90 19	0	0	0	0,93
1001 10 10	0	4,40	4,40	4,85
1001 10 90	0	4,40	4,40	4,85
1001 90 91	0	0,81	0,81	5,94
1001 90 99	0	0,81	0,81	5,94
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,93
1005 90 00	0	0	0	0,93
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	1,14	1,14	8,32

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9
1107 10 11	0	1,44	1,44	10,57	10,57
1107 10 19	0	1,08	1,08	7,90	7,90
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1182/89 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1989

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3005/88<sup>(3)</sup>, (CEE) n. 3175/88<sup>(4)</sup>, (CEE) n. 3552/88<sup>(5)</sup> e (CEE) n. 4078/88<sup>(6)</sup> del Consiglio determinano l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'in-

terno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3557/88 della Commissione, del 14 novembre 1988<sup>(7)</sup>, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88<sup>(9)</sup> ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(11)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi in contante di ciascuna moneta, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e di detto coefficiente;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codice NC ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 4078/88 del Consiglio è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

<sup>(10)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1183/89 DELLA COMMISSIONE**

del 2 maggio 1989

**relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2267/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/73 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3263/85<sup>(4)</sup>, ha fissato le procedure e le condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, a causa dei problemi posti dall'ammasso di tabacco in colli, particolarmente dei costi di stoccaggio, è opportuno indire una gara per la messa in vendita di partite di questo tabacco e destinarlo all'esportazione senza restituzione;

considerando che il pagamento della totalità di tali lotti è effettuato prima di procedere al ritiro del tabacco; che occorre stabilire che, su richiesta dell'aggiudicatario, la cauzione sia svincolata man mano che i quantitativi di tabacco ritirati vengono esportati;

considerando che il comitato di gestione per il tabacco non ha espresso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si procede alla vendita per l'esportazione di 12 partite di tabacco greggio in colli dei raccolti 1986 e 1987 detenuto dall'organismo d'intervento italiano per un peso totale di 16 083 666 kg ripartiti per varietà come indicato nell'allegato...

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 345 del 15. 12. 1973, pag. 47.

<sup>(4)</sup> GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 22.

*Articolo 2*

La vendita si effettua secondo la procedura di gara conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3389/73.

*Articolo 3*

La data limite per la presentazione delle offerte presso la sede della Commissione delle Comunità europee è fissata al 23 giugno 1989, alle ore 15 (ora di Bruxelles).

*Articolo 4*

La data limite per il ritiro del tabacco da parte dell'aggiudicatario menzionata all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3389/73, è fissata:

- a) alla fine del quarto mese che segue la pubblicazione del risultato della gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per almeno un terzo delle partite;
- b) alla fine del sesto mese che segue la data di cui sopra per il tabacco rimanente.

*Articolo 5*

1. La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3389/73 deve essere costituita a nome e presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata per il tabacco (AIMA), via Duccio Galimberti 47, I-00136 Roma.

2. La Commissione comunica immediatamente il risultato della gara all'organismo interessato. Quest'ultimo svincola senza indugio le cauzioni dei concorrenti le cui offerte non sono risultate ricevibili o che non sono stati dichiarati aggiudicatari.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3389/73, le cauzioni dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari sono svincolate quando sono adempite le condizioni di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

3. Su richiesta dell'interessato, la cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di tabacco per i quali sono state fornite le prove di cui all'articolo 7, lettera c) del suddetto regolamento.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Partita n.	Varietà	Raccolto	Peso/kg
1	Xanti Yakà Kentucky	1987	820 298
		1986	274 509
			<u>1 094 807</u>
2	Perustitza Erzegovina Burley I	1987	633 504
		1987	370 504
		1986	577 295
			<u>1 581 303</u>
3	Badischer Geudertheimer Badischer Geudertheimer Bright	1986	542 828
		1987	385 869
		1986	246 278
			<u>1 174 975</u>
4	F. Havana Bright	1987	1 323 388
		1986	246 279
			<u>1 569 667</u>
5	F. Havana Bright	1987	519 150
		1987	99 492
			<u>618 642</u>
6	Badischer Geudertheimer Badischer Burley	1987	348 678
		1987	136 633
			<u>485 311</u>
7	F. Havana Burley I	1987	957 078
		1986	303 297
			<u>1 260 375</u>
8	Tsebelia Burley I	1987	1 518 707
		1987	430 883
			<u>1 949 590</u>
9	Tsebelia Bright	1987	1 518 707
		1987	317 552
			<u>1 836 259</u>
10	Tsebelia Bright	1987	1 518 714
		1987	317 552
			<u>1 836 266</u>
11	Tsebelia	1986	1 228 683
12	Tsebelia	1987	1 447 788
		Totale	16 083 666

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1184/89 DELLA COMMISSIONE**

del 2 maggio 1989

**che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3005/88<sup>(3)</sup>, (CEE) n. 3175/88<sup>(4)</sup>, (CEE) n. 3552/88<sup>(5)</sup> e (CEE) n. 4078/88<sup>(6)</sup> del Consiglio determinano l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3557/88 della Commissione<sup>(7)</sup> ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88<sup>(9)</sup>, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

- per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(11)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi in contante di ciascuna moneta, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e di detto coefficiente;

considerando che per le rose a fiore grande originarie del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 3552/88 è stato sospeso dal regolamento (CEE) n. 627/89 della Commissione<sup>(12)</sup>;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie del Marocco; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le importazioni di rose a fiore grande (codice NC ex 0603 10 51) originarie del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 3552/88 è ripristinato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 8.

<sup>(7)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 9.

<sup>(8)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

<sup>(10)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(12)</sup> GU n. L 68 dell'11. 3. 1989, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1185/89 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1989

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 10 aprile 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(5)</sup>, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

1837/80, consegue che per la settimana che inizia il 10 aprile 1989, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 10 aprile 1989, l'importo del premio è fissato a 19,563 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 10 aprile 1989, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 aprile 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 maggio 1989, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	9,195	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	19,563	0
0204 21 00	19,563	0
0204 50 11		0
0204 22 10	13,694	
0204 22 30	21,519	
0204 22 50	25,432	
0204 22 90	25,432	
0204 23 00	35,605	
0204 30 00	14,672	
0204 41 00	14,672	
0204 42 10	10,270	
0204 42 30	16,139	
0204 42 50	19,074	
0204 42 90	19,074	
0204 43 00	26,703	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	25,432	
0210 90 19	35,605	
1602 90 71 :		
— non disossate	25,432	
— disossate	35,605	

(\*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.



## REGOLAMENTO (CEE) N. 1186/89 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1989

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1081/89 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1178/89<sup>(8)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 aprile 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(12)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1081/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 24.<sup>(8)</sup> GU n. L 121 del 29. 4. 1989, pag. 54.<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 2 maggio 1989, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
0714 10 10 <sup>(1)</sup>	56,64	126,58	121,75
0714 10 91	53,62	123,56	121,75
0714 10 99	56,64	126,58	121,75
0714 90 11	53,62	123,56	121,75 <sup>(2)</sup>
0714 90 19	56,64	126,58	121,75 <sup>(2)</sup>
1102 90 10	102,56	228,45	222,41
1103 19 30	102,56	228,45	222,41
1103 29 20	102,56	228,45	222,41
1104 11 10	57,71	129,05	126,03
1104 11 90	113,28	253,16	247,12
1104 21 10	88,81	200,72	197,70
1104 21 30	88,81	200,72	197,70
1104 21 50	140,09	314,94	308,90
1104 21 90	57,71	129,05	126,03
1106 20 10	56,64	126,58	119,93 <sup>(2)</sup>
1107 10 91	106,32	230,82 <sup>(2)</sup>	219,94
1107 10 99	82,19	175,21	164,33
1107 20 00	93,99	202,40 <sup>(2)</sup>	191,52

<sup>(1)</sup> 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

<sup>(2)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(3)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1187/89 DELLA COMMISSIONE****del 2 maggio 1989****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1105/89 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 37.

/ *ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 2 maggio 1989, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	32,32 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	32,32 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	32,32 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	32,32 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	38,79
1701 99 10	38,79
1701 99 90	38,79 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1188/89 DELLA COMMISSIONE****del 2 maggio 1989****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (escluse le isole Canarie)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1010/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1087/89 della Commissione <sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna (escluse le isole Canarie);considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie) constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 <sup>(5)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni

di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1087/89 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 40.<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1189/89 DELLA COMMISSIONE****del 2 maggio 1989****recante modifica del regolamento (CEE) n. 935/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1010/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 935/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1004/89 <sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari di Cipro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 14,75 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 935/89 è sostituito dall'importo di 34,10 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 99 del 12. 4. 1989, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1190/89 DELLA COMMISSIONE****del 2 maggio 1989****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1057/89 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1010/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1057/89 della Commissione<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pomodori originari delle isole Canarie;

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 5 del protocollo n. 2, allegato all'atto di adesione, il regime

applicabile agli scambi dei prodotti compresi nell'allegato II del trattato CEE tra le isole Canarie, da una parte, e la Comunità dall'altra è il regime generale che la Comunità applica negli scambi esterni;

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del suddetto protocollo, i prodotti elencati nell'allegato A, tra cui i pomodori, beneficiano di un regime preferenziale, entro i limiti del contingente tariffario aperto dal regolamento (CEE) n. 4092/88 del Consiglio<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di 6,81 e di 7,41 ECU che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1057/89 sono sostituiti rispettivamente da 68,95 e 74,95 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 9.<sup>(4)</sup> GU n. L 363 del 30. 12. 1988, pag. 1.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1989

**concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il finanziamento di un programma nazionale di interesse comunitario nel quadro del Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia (Italia)**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/300/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli da 10 a 14,

considerando che il governo italiano, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio<sup>(3)</sup>, ha presentato alla Commissione in data del 30 dicembre 1986 un Programma integrato mediterraneo (PIM) per la regione Puglia al fine di ottenere un cofinanziamento dalla Comunità;

considerando che la Commissione, con la decisione del 12 ottobre 1988, ha approvato il PIM Puglia in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2088/85;

considerando che esiste all'interno del PIM Puglia un insieme di misure che presentano le caratteristiche di un programma nazionale di interesse comunitario (PNIC) ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (CEE) n. 1787/84, e che queste misure possono essere oggetto di un contributo FESR;

considerando che la presentazione del PIM Puglia può essere ritenuta, in queste condizioni, ugualmente come una domanda di finanziamento delle dette misure e che la

data del 30 dicembre 1986 può anche essere ritenuta come quella della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1787/84;

considerando che il PNIC concerne, come il PIM Puglia, il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992 incluso;

considerando che, tenuto conto dei tassi di partecipazione comunitaria definiti dal PIM Puglia approvato dalla Commissione nel rispetto delle disposizioni che regolano i diversi mezzi di finanziamento comunitario, un contributo massimo di 54 254 000 ECU può essere concesso al governo italiano per il presente PNIC;

considerando che gli impegni di bilancio relativi all'esecuzione del PNIC saranno realizzati per quote annuali secondo l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1787/84;

considerando che, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2088/85 e in deroga all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1787/84, il comitato consultivo creato dal predetto articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stato consultato ed ha dato un parere positivo;

considerando che tutte le condizioni per la concessione del contributo del fondo sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma nazionale d'interesse comunitario che fa parte del PIM Puglia nella versione adottata dalla Commissione il 12 ottobre 1988 è approvato e costituisce

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40.

<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.



il contratto di programma secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1787/84. Il programma copre il periodo che va dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992.

#### *Articolo 2*

L'intervento del FESR di cui è beneficiario il presente programma non può eccedere 54 254 000 ECU, questo ammontare corrisponde ad un tasso medio del 49 % dell'insieme delle spese pubbliche considerate nel programma che ammontano a 110 844 000 ECU.

Il tasso di partecipazione del FESR relativo alle diverse misure che saranno finanziate nel quadro del PIM Puglia è precisato nel piano di finanziamento dello stesso PIM.

#### *Articolo 3*

La presente decisione vale come impegno della prima quota annuale del concorso finanziario per un ammontare di 5 486 000 ECU, conformemente al piano di finanziamento ripreso nel testo del PIM Puglia; l'impegno delle quote annuali successive è realizzato nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in funzione dello stato di avanzamento del programma.

#### *Articolo 4*

Le operazioni oggetto di aiuto nel quadro di questo programma devono essere eseguite in conformità alle disposizioni delle direttive del Consiglio 71/305/CEE<sup>(1)</sup> e 77/62/CEE<sup>(2)</sup> concernenti gli appalti pubblici.

#### *Articolo 5*

Quando il programma concerne le azioni di valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno per le quali un

contributo è accordato nel quadro di questa decisione e quando queste misure si riferiscono alla fornitura di servizi o prestazioni specifiche alle imprese, gli aiuti nazionali cumulati con il contributo del FESR non possono coprire più dell'80 % della spesa delle imprese stesse.

#### *Articolo 6*

Il mancato rispetto di una delle condizioni menzionate nella presente decisione o nel programma nazionale di interesse comunitario autorizzerà la Commissione a ridurre o annullare il contributo concesso con la presente decisione; la Commissione potrà in questo caso chiedere la restituzione totale o parziale del contributo già versato al beneficiario della decisione. Queste riduzioni, annullamenti o richieste di rimborso non potranno peraltro effettuarsi che dopo che il beneficiario avrà l'occasione di sottoporre le sue osservazioni entro il termine previsto a questo fine dalla Commissione.

#### *Articolo 7*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

## ALLEGATO

## PIM — ITALIA

## PUGLIA

Tabella ricapitolativa degli impegni FESR

*(in 1 000 ECU)*

	1988	1989	1990	1991-1992	1988-1992
Impegni FESR	5 486	17 674	17 144	13 950	54 254
Spese pubbliche per gli interventi FESR					110 844

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1989

concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il finanziamento di un programma nazionale di interesse comunitario nel quadro del Programma integrato mediterraneo per la regione Campania (Italia)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/301/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli da 10 a 14,

considerando che il governo italiano, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio<sup>(3)</sup>, ha presentato alla Commissione in data del 30 dicembre 1986 un Programma integrato mediterraneo (PIM) per la regione Campania al fine di ottenere un cofinanziamento dalla Comunità;

considerando che la Commissione, con la decisione del 12 ottobre 1988, ha approvato il PIM Campania in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2088/85;

considerando che esiste all'interno del PIM Campania un insieme di misure che presentano le caratteristiche di un programma nazionale di interesse comunitario (PNIC) ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (CEE) n. 1787/84, e che queste misure possono essere oggetto di un contributo FESR;

considerando che la presentazione del PIM Campania può essere ritenuta, in queste condizioni, ugualmente come una domanda di finanziamento delle dette misure e che la data del 30 dicembre 1986 può anche essere ritenuta come quella della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1787/84;

considerando che il PNIC concerne, come il PIM Campania, il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992 incluso;

considerando che, tenuto conto dei tassi di partecipazione comunitaria definiti dal PIM Campania approvato dalla Commissione nel rispetto delle disposizioni che regolano i diversi mezzi di finanziamento comunitario, un contri-

buto massimo di 42 339 000 ECU può essere concesso al governo italiano per il presente PNIC;

considerando che gli impegni di bilancio relativi all'esecuzione del PNIC saranno realizzati per quote annuali secondo l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1787/84;

considerando che, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2088/85 e in deroga all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1787/84, il comitato consultivo creato dal predetto articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stato consultato ed ha dato un parere positivo;

considerando che tutte le condizioni per la concessione del contributo del fondo sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma nazionale d'interesse comunitario che fa parte del PIM Campania nella versione adottata dalla Commissione il 12 ottobre 1988 è approvato e costituisce il contratto di programma secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1787/84. Il programma copre il periodo che va dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992.

*Articolo 2*

L'intervento del FESR di cui è beneficiario il presente programma non può eccedere 42 339 000 ECU; questo ammontare corrisponde ad un tasso medio del 48 % dell'insieme delle spese pubbliche considerate nel programma che ammontano a 88 035 000 ECU.

Il tasso di partecipazione del FESR relativo alle diverse misure che saranno finanziate nel quadro del PIM Campania è precisato nel piano di finanziamento dello stesso PIM.

*Articolo 3*

La presente decisione vale come impegno della prima quota annuale del concorso finanziario per un ammontare di 80 000 ECU, conformemente al piano di finanziamento ripreso nel testo del PIM Campania; l'impegno delle quote annuali successive è realizzato nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in funzione dello stato di avanzamento del programma.

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

*Articolo 4*

Le operazioni oggetto di aiuto nel quadro di questo programma devono essere eseguite in conformità alle disposizioni delle direttive del Consiglio 71/305/CEE<sup>(1)</sup> e 77/62/CEE<sup>(2)</sup> concernenti gli appalti pubblici.

*Articolo 5*

Quando il programma concerne le azioni di valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno per le quali un contributo è accordato nel quadro di questa decisione e quando queste misure si riferiscono alla fornitura di servizi o prestazioni specifiche alle imprese, gli aiuti nazionali cumulati con il contributo del FESR non possono coprire più dell'80 % della spesa delle imprese stesse.

*Articolo 6*

Il mancato rispetto di una delle condizioni menzionate nella presente decisione o nel programma nazionale di

interesse comunitario autorizzerà la Commissione a ridurre o annullare il contributo concesso con la presente decisione; la Commissione potrà in questo caso chiedere la restituzione totale o parziale del contributo già versato al beneficiario della decisione. Queste riduzioni, annullamenti o richieste di rimborso non potranno peraltro effettuarsi che dopo che il beneficiario avrà l'occasione di sottoporre le sue osservazioni entro il termine previsto a questo fine dalla Commissione.

*Articolo 7*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO***PIM — ITALIA****CAMPANIA**

**Tabella ricapitolativa degli impegni FESR**

(in 1 000 ECU)

	1988	1989	1990	1991-1992	1988-1992
Impegni FESR	80	10 956	16 662	14 641	42 339
Spese pubbliche per gli interventi FESR					88 035

<sup>(1)</sup> GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1989

concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il finanziamento di un programma nazionale di interesse comunitario nel quadro del Programma integrato mediterraneo per la regione Sicilia (Italia)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/302/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli da 10 a 14,

considerando che il governo italiano, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio<sup>(3)</sup>, ha presentato alla Commissione in data del 30 dicembre 1986 un Programma integrato mediterraneo (PIM) per la regione Sicilia al fine di ottenere un cofinanziamento dalla Comunità;

considerando che la Commissione, con la decisione del 12 ottobre 1988, ha approvato il PIM Sicilia in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2088/85;

considerando che esiste all'interno del PIM Sicilia un insieme di misure che presentano le caratteristiche di un programma nazionale di interesse comunitario (PNIC) ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (CEE) n. 1787/84, e che queste misure possono essere oggetto di un contributo FESR;

considerando che la presentazione del PIM Sicilia può essere ritenuta, in queste condizioni, ugualmente come una domanda di finanziamento delle dette misure e che la data del 30 dicembre 1986 può anche essere ritenuta come quella della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1787/84;

considerando che il PNIC concerne, come il PIM Sicilia, il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992 incluso;

considerando che, tenuto conto dei tassi di partecipazione comunitaria definiti dal PIM Sicilia approvato dalla Commissione nel rispetto delle disposizioni che regolano i diversi mezzi di finanziamento comunitario, un contributo massimo di 43 965 000 ECU può essere concesso al governo italiano per il presente PNIC;

considerando che gli impegni di bilancio relativi all'esecuzione del PNIC saranno realizzati per quote annuali secondo l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1787/84;

considerando che, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2088/85 e in deroga all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1787/84, il comitato consultivo creato dal predetto articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stato consultato ed ha dato un parere positivo;

considerando che tutte le condizioni per la concessione del contributo del fondo sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il programma nazionale d'interesse comunitario che fa parte del PIM Sicilia nella versione adottata dalla Commissione il 12 ottobre 1988 è approvato e costituisce il contratto di programma secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1787/84. Il programma copre il periodo che va dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992.

*Articolo 2*

L'intervento del FESR di cui è beneficiario il presente programma non può eccedere 43 965 000 ECU; questo ammontare corrisponde ad un tasso medio del 50 % dell'insieme delle spese pubbliche considerate nel programma che ammontano a 88 130 000 ECU.

Il tasso di partecipazione del FESR relativo alle diverse misure che saranno finanziate nel quadro del PIM Sicilia è precisato nel piano di finanziamento dello stesso PIM.

*Articolo 3*

La presente decisione vale come impegno della prima quota annuale del concorso finanziario per un ammontare di 1 586 000 ECU, conformemente al piano di finanziamento ripreso nel testo del PIM Sicilia; l'impegno delle quote annuali successive è realizzato nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in funzione dello stato di avanzamento del programma.

*Articolo 4*

Le operazioni oggetto di aiuto nel quadro di questo programma devono essere eseguite in conformità alle disposizioni delle direttive del Consiglio 71/305/CEE<sup>(4)</sup> e 77/62/CEE<sup>(5)</sup> concernenti gli appalti pubblici.

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40.<sup>(3)</sup> GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

*Articolo 5*

Quando il programma concerne le azioni di valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno per le quali un contributo è accordato nel quadro di questa decisione e quando queste misure si riferiscono alla fornitura di servizi o prestazioni specifiche alle imprese, gli aiuti nazionali cumulati con il contributo del FESR non possono coprire più dell'80 % della spesa delle imprese stesse.

*Articolo 6*

Il mancato rispetto di una delle condizioni menzionate nella presente decisione o nel programma nazionale di interesse comunitario autorizzerà la Commissione a ridurre o annullare il contributo concesso con la presente decisione; la Commissione potrà in questo caso chiedere

la restituzione totale o parziale del contributo già versato al beneficiario della decisione. Queste riduzioni, annullamenti o richieste di rimborso non potranno peraltro effettuarsi che dopo che il beneficiario avrà l'occasione di sottoporre le sue osservazioni entro il termine previsto a questo fine dalla Commissione.

*Articolo 7*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1989.

*Per la Commissione*

Bruce MILLAN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO***PIM — ITALIA****SICILIA****Tabella ricapitolativa degli impegni FESR**

(in 1 000 ECU)

	1988	1989	1990	1991-1992	1988-1992
Impegni FESR	1 586	10 302	8 456	23 621	43 965
Spese pubbliche per gli interventi FESR					88 130

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 1989

relativa alla sorveglianza nella Comunità sulle esportazioni di determinati  
cascami ed avanzi di metalli non ferrosi

(89/303/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione del regime comune applicabile alle esportazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

previa consultazione del comitato di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4249/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo al regime di esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi<sup>(3)</sup>, ha istituito per il 1989 un sistema di sorveglianza sulle esportazioni di cascami ed avanzi di alluminio, piombo e zinco;

considerando che è opportuno stabilire le modalità per la gestione di tale sistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Per il periodo 1° gennaio—31 dicembre 1989, le autorizzazioni di esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4249/88 vengono rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, nei primi quindici giorni di ogni mese:

- a) i quantitativi in tonnellate e i prezzi dei prodotti formanti oggetto di autorizzazioni d'esportazione rilasciate nel mese precedente;
- b) i quantitativi in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni d'esportazione rilasciate nel mese precedente secondo le modalità di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4249/88;
- c) i quantitativi in tonnellate dei prodotti esportati nel mese che precede quello di cui alla lettera a);
- d) i quantitativi in tonnellate la cui esportazione, autorizzata o realizzata, avviene nell'ambito di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;
- e) i paesi terzi di destinazione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 1989.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1989.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 53.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 20 aprile 1989

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie nei Paesi Bassi,  
conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(89/304/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 797/85, in data 6 gennaio 1989, il governo olandese ha notificato le disposizioni seguenti:

Decisione dell'8 novembre 1988, n. 389, del comitato direttivo della fondazione incaricata della gestione del fondo di sviluppo e risanamento agricolo, che fissa il reddito di riferimento per il 1988 ed il tasso d'interesse dei capitali per il calcolo del reddito da lavoro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del precitato regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione deve decidere, in funzione della conformità delle sunnominate disposizioni alle norme di regolamento suddetto e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le disposizioni sopra citate rispondono alle condizioni e agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Le misure adottate nei Paesi Bassi in applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 restano conformi, tenuto conto delle disposizioni notificate, alle condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 1 di detto regolamento.

*Articolo 2*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.